

**Contributi regionali per l'esercizio associato di servizi comunali. Quarto bando - anno 2005.**

Articolo 1

Finalità

La Regione Campania intende conseguire una strategia di integrazione organizzativa tra i piccoli comuni al fine di perseguire una maggiore efficienza nella erogazione dei servizi, attraverso la promozione in forma associata di funzioni e/o servizi comunali, erogando specifici contributi agli enti locali.

L'obiettivo è contribuire, con il presente bando, a favorire l'associazionismo dei piccoli Comuni e lo sviluppo dei servizi dei piccoli Comuni che hanno già scelto la forma associativa.

L'obiettivo è, quindi, creare una rete nella gestione dei servizi che consenta ai piccoli Comuni, alle Unioni dei Comuni, Comunità Montane e Comunità isolate o di arcipelago, di soddisfare i bisogni dell'utenza mediante la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

A tal fine, i progetti presentati dalle Unioni dei Comuni, in sede del terzo bando e per i quali non si è potuto procedere ad alcuna valutazione, nel rispetto delle limitazioni indicate dal bando medesimo, saranno esaminati con priorità in relazione alle finalità ed agli obiettivi del presente bando.

Articolo 2

Enti locali beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo regionale le Unioni di Comuni, le Comunità montane, le Comunità isolate o di arcipelago.
2. Possono, altresì, beneficiare del contributo i Comuni che intendono associarsi attraverso convenzione a condizione che nessuno di essi superi i 5.000 abitanti in base ai dati rilevati alla data del 31/12/2004.
3. I comuni facenti parte di Unioni di Comuni o Comunità Montane non possono associarsi con altri raggruppamenti.
4. Possono partecipare anche i raggruppamenti dei Comuni che abbiano già ottenuto finanziamenti per servizi in forma associata con fondi di precedenti bandi, sempre che i Comuni aderenti non superino i 5.000 abitanti e che venga prospettato un ampliamento e/o sviluppo del/ i servizio/i già finanziati.
5. Ogni Ente Locale non può partecipare a più di un raggruppamento.
6. Le Unioni dei Comuni che hanno presentato un progetto in sede di terzo bando, non ammesse a valutazione, dovranno manifestare la volontà di partecipazione, con espressa dichiarazione, integrando l'ipotesi progettuale già presentata e adeguandola alle disposizioni del presente bando.

Articolo 3

Richiesta del contributo

1. Gli Enti locali di cui all'art.2, per poter accedere al contributo, debbono far pervenire alla Regione Campania - Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità montane, Via Santa Lucia n° 81, 80132 Napoli, **anche a mezzo consegna a mano presso il protocollo del Settore Enti Locali sito al 5 piano, sia mediante servizio postale, entro e non oltre le ore 13.00 del novantesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, a pena di esclusione**, domanda firmata congiuntamente dai legali rappresentanti degli enti locali appartenenti al raggruppamento che intendono realizzare e/o al raggruppamento già costituito di Comuni, Comunità Montane, Comunità isolate, Unioni di Comuni.

**Per le sole domande, pervenute a mezzo servizio postale, fa fede la data del timbro postale dell'ufficio di spedizione.**

2. La domanda deve indicare:

- il numero degli abitanti di ogni singolo Comune riferito al 31 dicembre 2004;
- il progetto per l'esercizio associato di servizi, da elaborare secondo le indicazioni e gli elementi riportati negli articoli 4 e seguenti, come da modulistica allegata all. 1) e all 2);
- l'indirizzo dell'ente cui vanno inviate le comunicazioni da parte del Settore Enti Locali attinenti al bando.

3. La domanda, presentata da una Comunità Montana o da un'Unione di Comuni o da una Comunità isolana o di arcipelago, deve essere sottoscritta, oltre che dai rappresentanti legali di detti enti, anche dai rappresentanti legali dei singoli Comuni aderenti al raggruppamento.

#### Articolo 4

##### Contenuto del progetto

1. Il progetto finalizzato alla gestione dell'esercizio associato di servizi comunali deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) la mappatura dei servizi da gestire in forma associata, facendo riferimento alla classificazione contenuta nello schema ufficiale del bilancio comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, articolo 2, comma 3, lettera e);
- b) l'individuazione puntuale per ciascun servizio degli specifici e concreti vantaggi perseguibili attraverso la gestione associata, espressi in termini di costi e benefici;
- c) l'analisi dei punti di forza e di debolezza per ciascun servizio;
- d) la definizione per ciascun servizio degli obiettivi quali-quantitativi da raggiungere e dei tempi occorrenti per realizzarli;
- e) la scelta motivata della formula gestionale da adottare per ciascun servizio gestito in forma associata, facendo riferimento al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- f) le risorse occorrenti per l'attivazione del progetto espresse in termini di risorse umane, beni e servizi;
- g) l'analitica descrizione delle spese da sostenere per progettare, avviare e gestire l'esercizio associato di servizi nei dodici mesi dalla sua attivazione, nonché il quadro finale riassuntivo delle spese presunte, decurtate delle spese eventualmente già ammesse al finanziamento con risorse regionali, nazionali e comunitarie.

2. Il progetto finalizzato all'esercizio associato di servizi deve necessariamente contenere le indicazioni indispensabili all'attribuzione dei punteggi secondo i parametri e i criteri di cui al successivo articolo 5. Qualora manchi uno o più elementi necessari alla valutazione da parte della commissione di cui all'articolo 5, alcun punteggio verrà attribuito al raggruppamento concorrente.

#### Articolo 5

##### Valutazione del progetto, criteri e parametri di attribuzione dei punteggi

1. La valutazione del progetto è affidata ad una commissione composta da n. 3 componenti più il segretario, nominati con decreto dell'Assessore regionale al Sistema delle Autonomie locali e Piccoli Comuni.

2. La commissione esamina preliminarmente la documentazione, ammettendo alla valutazione esclusivamente le istanze presentate degli enti individuati nell'articolo 2 ed i progetti contenenti i documenti, le notizie, i dati e gli elementi specificati negli articoli 3 e 4.

3. Ai fini della ripartizione ed assegnazione del contributo regionale, la commissione predispone la graduatoria dei progetti presentati sulla base dei punteggi assegnati con i seguenti parametri:

- a) parametro demografico: punti massimi attribuibili a ciascun raggruppamento **25**;
- b) parametro quali/quantitativo: punti massimi attribuibili **60**;
- c) coerenza con gli ambiti territoriali ai sensi della L.R. n. 16/2004 e coincidenza con Comunità Montane e Unioni di Comuni: punti massimi attribuibili **15**.

4. Quanto al parametro demografico di cui al punto a) del comma 3, i punti a disposizione della Commissione vanno così attribuiti, fino ad un massimo di **25**:

- a) punti 4 per ognuno dei Comuni partecipanti al raggruppamento con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti;
- b) punti 3 per ognuno dei Comuni partecipanti al raggruppamento con popolazione tra 1.001 e 3.000 abitanti;
- c) punti 1 per ognuno dei Comuni partecipanti al raggruppamento con popolazione tra 3.001 e 5.000 abitanti;

5. Quanto al parametro **quali/quantitativo** di cui al punto b) del comma 3, i **60** punti a disposizione della commissione vanno così attribuiti:

- a) punti **24**: ai progetti che prevedono l'esercizio associato di almeno **due** dei seguenti servizi: segreteria, personale ed organizzazione, assistenza, trasporto scolastico, informagiovani, gestione

economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione, gestione tributaria e servizi fiscali, polizia municipale, ufficio tecnico, viabilità, circolazione stradale e servizi connessi, urbanistica e gestione del territorio, servizi informatici e telematici, protezione civile. Nessun punto è attribuito ai progetti mancanti di tale caratteristica;

b) punti 14: ai progetti che prevedono un numero di servizi, da gestire in forma associata, non inferiore a tre. Nessun punto è attribuito ai progetti mancanti di tale caratteristica;

c) punti 12: ai progetti che prevedono l'istituzione di un nuovo servizio rispetto ad almeno uno dei Comuni del raggruppamento. Nessun punto è attribuito ai progetti mancanti di tale caratteristica e a quelli che non riportano nel progetto l'indicazione che trattasi di nuovo servizio rispetto ad almeno uno dei Comuni del raggruppamento;

d) punti 5: ai progetti che prevedono l'esercizio associato di servizi all'industria o anche all'artigianato. Nessun punto è attribuito ai progetti mancanti di tale caratteristica;

e) punti 5: ai progetti che prevedono l'esercizio associato di servizi connessi alle politiche di sicurezza. Nessun punto è attribuito ai progetti mancanti di tale caratteristica.

**I punteggi di cui alle lettere a), b), c), d), e), qualora sussistano tutte le caratteristiche quali/quantitative sopra indicate, sono cumulati fino al raggiungimento dei 60 punti a disposizione della Commissione.**

6. Quanto alla coerenza con gli ambiti territoriali ai sensi della L.R. n. 16/2004 e alla coincidenza con Comunità Montane e Unioni di Comuni, di cui al punto c) del comma 3, i 15 punti a disposizione della commissione vanno così attribuiti:

a) punti 6: ai progetti in cui tutti i Comuni partecipanti appartengono allo stesso ambito territoriale ai sensi della L.R. n. 16/2004. Nessun punto è attribuito ai progetti mancanti di tale caratteristica;

b) punti 9: ai progetti in cui i Comuni partecipanti appartengono ad una stessa Comunità Montana o ad una stessa Unione di Comuni, purchè presentati dalla Comunità Montana, Comunità isolana, Unione dei Comuni di appartenenza. Nessun punto è attribuito ai progetti mancanti di tale caratteristica.

7. Al termine della valutazione, la commissione compila la graduatoria dei raggruppamenti, riportando, a fianco di ognuno di essi, il punteggio attribuito e la spesa complessiva risultante dal quadro finale calcolata secondo le indicazioni di cui alla lettera g) dell'articolo 4, nonché l'elenco dei raggruppamenti non ammessi alla valutazione con l'indicazione specifica dei motivi di esclusione.

8. A parità di punteggio conseguito nella graduatoria, costituiscono titoli di preferenza ai fini del finanziamento nell'ordine:

- o il numero dei servizi attivati;
- o il numero dei Comuni presenti nel raggruppamento;
- o il raggruppamento in cui sia presente una Comunità Montana o una Unione di Comuni o una Comunità isolana.

#### Articolo 6

##### Determinazione del contributo regionale

1. Il Settore Rapporti con le Province, Comuni e Comunità Montane - sulla base della graduatoria di cui all'articolo 5 - provvede, con proprio decreto, alla approvazione della graduatoria stessa, al riparto ed all'assegnazione tra i raggruppamenti del contributo nella **misura fissa del 50%** dell'ammontare delle spese da sostenere da parte di ciascun raggruppamento per progettare, avviare e gestire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali nei primi dodici mesi dalla sua attivazione, risultante dal quadro riassuntivo del progetto calcolato secondo le indicazioni di cui all'articolo 4, lettera h).

I fondi per il finanziamento di tali servizi associati sono compresi nell'U.P.B. 6.23.222 del bilancio di previsione del 2005, di 1.000.000,00 euro, stanziati sul capitolo 302, "Contributi agli enti locali per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e assistenza alla progettazione integrata", e di euro 937.003,44, stanziati sul capitolo 540 "Fondo per il finanziamento di iniziative degli enti locali e dell'associazionismo",

2. Il contributo massimo finanziabile per ciascun raggruppamento di gestione associata non può superare 120.000,00 euro.

#### Articolo 7

##### Documentazione integrativa

1. Entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della comunicazione trasmessa, a mezzo raccomandata A.R, dal Settore Rapporti con le Province, Comuni, e Comunità Montane della Regione Campania della avvenuta

approvazione della graduatoria e del riparto di cui all'art. 6, ciascun raggruppamento di gestione associata trasmette, a cura del responsabile dell'attuazione del progetto, allo stesso Settore Rapporti con le Province, Comuni e Comunità Montane della Regione Campania, **pena la revoca del finanziamento assegnato**:

a) le delibere consiliari di adesione al raggruppamento adottate da ciascun ente locale, di presa d'atto dell'assegnazione del contributo e di approvazione della convenzione di cui al punto b). Dette delibere debbono inoltre riportare:

- l'indicazione del dirigente, scelto tra i dirigenti degli enti partecipanti, o in mancanza di un segretario comunale o di un funzionario inquadrato nella categoria D, cui è affidata la responsabilità dell'attuazione del progetto;
- l'individuazione dell'ente locale cui va versato il contributo regionale, con l'indicazione del numero e dell'intestazione di conto corrente e del codice fiscale;
- **l'impegno a gestire per almeno un triennio l'esercizio associato delle funzioni e servizi risultanti dal progetto;**

b) la convenzione, sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun ente locale del raggruppamento, contenente la durata della gestione associata, le modalità di consultazione tra gli enti convenzionati, i rapporti patrimoniali e finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

2. E' ammessa esclusivamente la sostituzione di un solo Comune nell'ambito di ciascun raggruppamento, a condizione che i requisiti quali-quantitativi di cui all'articolo 5 restino inalterati e che il Comune subentrante:

a) appartenga alla stessa fascia demografica (articolo 5, comma 4) del Comune sostituito;

b) riporti esplicitamente nella delibera di cui al punto a) del comma 1, la dichiarazione di adesione al progetto presentato dal raggruppamento, l'attestazione che i requisiti quali-quantitativi di cui all'articolo 5 sono rimasti inalterati e l'impegno a sostenere gli oneri della gestione associata almeno in misura equivalente a quella del Comune sostituito.

#### Articolo 8

##### Erogazione del contributo

1. Il contributo assegnato a ciascun raggruppamento è erogato in tre rate liquidate con decreto del dirigente del Settore Rapporti con le Province, Comuni e Comunità Montane con le seguenti modalità:

a) la prima rata, pari al 30%, è liquidata, sempre che vi sia disponibilità in termini di stanziamento di cassa, entro 40 giorni dalla ricezione della **documentazione** di cui all'articolo 7;

b) la seconda rata, pari al 40%, è liquidata, sempre che vi sia disponibilità in termini di stanziamento di cassa, entro 30 giorni dalla trasmissione da parte del responsabile dell'attuazione del progetto, della comunicazione di avvenuta attivazione del progetto e dai seguenti documenti:

- **impegno di spesa** dei Comuni aderenti al raggruppamento per gestire l'esercizio associato di funzioni e servizi nei primi dodici mesi dalla sua attivazione facendo riferimento alla spesa complessiva, in conformità del progetto presentato ed ammesso a finanziamento;
- relazione in merito alle azioni in fase di realizzazione con la quota parte del finanziamento assegnato, in uno con la quota parte direttamente impegnata da ognuno dei Comuni aderenti al raggruppamento.

c) la terza ed ultima rata, pari al restante 30%, è liquidata, sempre che vi sia disponibilità in termini di stanziamento di cassa, entro 60 giorni dalla presentazione di:

- una relazione dettagliata dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati;
- rendicontazione e quadro economico riassuntivo delle spese, a firma del responsabile dell'attuazione del progetto, relativamente alle azioni già realizzate con il 70% della quota parte del finanziamento assegnato, in uno con la quota parte direttamente impegnata da ognuno dei Comuni aderenti al raggruppamento.

#### Articolo 9

##### Decurtazione e restituzione del contributo regionale

1. Qualora la spesa impegnata e certificata dal responsabile dell'attuazione del progetto risulti di importo inferiore a quella preventivata, indicata nel quadro economico riassuntivo del progetto calcolato secondo le indicazioni di cui all'articolo 4, lettera g), il saldo del contributo è decurtato in proporzione.

2. E' integralmente restituita alla Regione la prima rata del contributo, qualora la gestione associata non sia attivata e comunicata entro il termine perentorio di 120 giorni dalla **ricezione della comunicazione regionale di assegnazione del contributo**.

3. Sono integralmente restituite la prima e la seconda rata del contributo qualora non sia stato impegnato, entro il termine perentorio di 150 giorni dalla comunicazione di inizio delle attività, almeno il 50% della spesa preventivata per progettare, avviare e gestire l'esercizio associato di funzioni e servizi nei primi dodici mesi dalla sua attivazione risultante dal quadro economico riassuntivo del progetto.

4. In caso di mancata restituzione spontanea da parte degli enti inadempienti, l'Assessore regionale al sistema delle autonomie locali, previa diffida ad adempiere nel termine perentorio di 30 giorni formulata dal dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità montane con raccomandata a. r., nomina un commissario ad acta che vi provvede a spese degli enti locali inadempienti.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Antonio Oddati